

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO, e della società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matias Ernesto BERGOGLIO, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Città di Castello SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore Sig. Alain Cano, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma dovuta a titolo di spese di lite accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 416-2024/25 dell'11.9.2025, comunicato alla società A.C. Città di Castello SSDARL a mezzo pec del 16.9.2025;

A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matias Ernesto Bergoglio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO,
 - Società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio CALAGRETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina